

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

SCHEMA DI CONTRATTO

di appalto dei servizi integrati di gestione del patrimonio immobiliare

dell'Università degli Studi Roma Tre

TRA

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a XXX il XXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società XXX (di seguito denominata "*Appaltatore*"), con sede legale in XXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXX n. XXX, legalmente rappresentata da XXX, nato a XXX, C.F. XXX, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Appaltatore, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXX;

PREMESSO

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera prot. 47627 del 26 maggio 2021, ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi integrati di gestione del patrimonio immobiliare dell'Università degli Studi Roma Tre, per un importo complessivo posto a base di gara pari a euro 30.850.000,00 oltre IVA, al netto degli

oneri per la sicurezza;

- Che, a tal fine, il Bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXX, ed è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie speciale n. XXX del XXX, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto sui quotidiani XXX;

- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*, e, relativamente all'offerta economica, ha offerto una percentuale di ribasso sull'importo a base di gara pari a XXX% (XXX per cento);

- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Direttore Generale n. XXX del XXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

- Che l'Avviso di gara esperita è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXX, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie speciale - n. XXX del XXX, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, e sui quotidiani XXX;

- (*eventuale, in caso di consegna d'urgenza*) Che in data XXX è stato sottoscritto fra le parti il Verbale di avvio del servizio;

- Che la relativa spesa graverà sul budget economico dell'Università;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati,

costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato "CSA") e i relativi allegati, i documenti di offerta dell'Appaltatore, con particolare riferimento all'offerta tecnica e all'offerta economica, ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 - Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per i servizi integrati di gestione del patrimonio immobiliare di Ateneo, secondo le modalità specificate nel presente contratto e nei documenti citati nell'Art. 1, ai quali si rinvia.

L'appalto è suddiviso funzionalmente nelle seguenti Macro Aree di servizi:

- Macro Area 1 – Servizi di portineria, servizi ausiliari e strumentali;
- Macro Area 2 - Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria conservativa dei subsistemi costruttivi e degli impianti elettrici e speciali, idrico sanitari e idraulici, ed elevatori;
- Macro Area 3 - Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale;
- Macro Area 4 - Servizio di gestione e conservazione degli arredi, traslochi e facchinaggio;
- Macro Area 5 - Servizio di gestione interventi di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi e grigie;

- Macro Area 6 – Servizio di vigilanza.

Le prestazioni oggetto di ciascuna Macro Area sono descritte in dettaglio nel CSA.

L'Università si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 6 del CSA, di introdurre variazioni quantitative, in diminuzione o in aumento, in relazione a tutte le prestazioni appaltate, con contestuale diminuzione o aumento del relativo corrispettivo e con l'obbligo dell'Appaltatore di adempiere a quanto risultante da tali variazioni.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto ha la durata di trentasei mesi, con decorrenza dalla data indicata nel Verbale di avvio del servizio.

L'Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di ulteriori trentasei mesi. L'Università eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, l'Università si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Qualora l'Università non manifesti l'intenzione di avvalersi di una o entrambe le suddette opzioni di rinnovo o proroga del contratto, il presente Contratto avrà cessazione alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da parte dell'Università stessa.

Art. 4 – Importo

Il corrispettivo complessivo offerto dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, per l'intera durata massima di settantadue mesi, comprensiva dell'eventuale rinnovo,

ammonta a euro XXX (XXX) oltre IVA, al netto degli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali, ammontanti a euro XXX (XXX) oltre IVA.

Il corrispettivo contrattuale, ripartito tra le singole Macro Aree di servizi nelle quali è suddiviso funzionalmente l'appalto e per ciascuna annualità è, pertanto, determinato come segue:

Oggetto	Canone per anno (oneri sicurezza)	Canone 36 mesi (oneri sicurezza)	Canone 72 mesi (oneri sicurezza)
Macro Area 1	1° anno: € XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)
	2° anno: € XXX (€ XXX)		
	3° anno: € XXX (€ XXX)		
	(eventuale) 4° anno: € XXX (€ XXX)		
	(eventuale) 5° anno: XXX (€ XXX)		
	(eventuale) 6° anno: € XXX (€ XXX)		
Macro Area 2	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)
Macro Area 3	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)
Macro Area 4	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)
Macro Area 5	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)
Macro Area 6	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)
Totale	1° anno: € XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)	€ XXX (€ XXX)
	2° anno: € XXX (€ XXX)		
	3° anno: € XXX (€ XXX)		
	(eventuale) 4° anno: € XXX (€ XXX)		
	(eventuale) 5° anno: € XXX (€ XXX)		
	(eventuale) 6° anno: € XXX (€ XXX)		

Ove si renda necessaria una modifica al dimensionamento del servizio per le motivazioni di cui all'Art. 2 e all'Art. 3, il compenso, calcolato secondo i prezzi offerti e previsti in sede di contratto, verrà proporzionalmente ridotto o aumentato nella misura pari al decremento o all'incremento delle prestazioni, assumendo quale parametro il corrispettivo unitario già riconosciuto all'Appaltatore per l'esecuzione di prestazioni analoghe compenso. Qualora sia necessario procedere alla determinazione di nuovi prezzi, si procederà come disposto dall'art. 8 del D.M. 49/2018.

Art. 5 – Servizi non ricompresi nel canone

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore la prestazione di eventuali servizi straordinari, ulteriori rispetto a quanto previsto nel CSA, che si rendano opportuni o necessari per soddisfare esigenze contingenti o circostanze speciali, nei casi e con le modalità previste dall'art. 9 del CSA.

Il compenso per eventuali attività non ricomprese nel canone sarà contabilizzato separatamente rispetto al canone e sarà quantificato sulla base di una analisi elaborata dall'Appaltatore in base ai parametri definiti nell'art. 9 del CSA, al quale si rinvia.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

A decorrere dal secondo anno di durata, il presente contratto è soggetto a revisione periodica del prezzo, con le modalità prescritte dall'art. 10 del CSA.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del canone sarà effettuato all'Appaltatore in rate mensili posticipate, a seguito del rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 13 del CSA, con il quale l'Università autorizzerà l'Appaltatore all'emissione della relativa fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalità riportate nel D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: *“Università degli Studi Roma Tre - Via*

Ostiense 159 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004” e vi

dovranno essere inseriti i seguenti dati:

Nome dell’Ufficio: **Area contratti**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **8838396B1A**

Ciascun pagamento sarà effettuato secondo le modalità e nei termini previsti dagli articoli 15 e 16 del CSA, previa verifica da parte dell’Università che permanga in capo all’Appaltatore l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, l’assenza di inadempienze contributive risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

Fermo restando quanto sopra indicato, l’Università pagherà ciascuna fattura entro **trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall’Appaltatore ai sensi e per gli effetti del seguente **Art. 8** del presente Contratto.

È facoltà dell’Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l’eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all’Università con le modalità ed i termini prescritti dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva

espressa

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste

Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC.

L'Appaltatore ha provveduto a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegnano a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui al successivo Art. 18 del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 13 agosto 2010, n. 136. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

CAPO II – ESECUZIONE DEL’APPALTO

Art. 9 – Modalità di esecuzione del servizio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto e di tutte le prestazioni a essi correlate sono prescritte in dettaglio nel CSA e nei documenti ad esso allegati, nonché nei documenti costituenti l’offerta dell’Appaltatore, citati all’**Art. 1** del presente Contratto.

(eventualmente, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari):

L’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è suddivisa secondo le quote percentuali dettagliatamente espresse nell’atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, come di seguito riportato:

- **XXX** eseguirà la quota del **XXX%** della totalità dei servizi oggetto dell’appalto;
- **XXX** eseguirà la quota del **XXX%** della totalità dei servizi oggetto dell’appalto;

Art. 10 – Divieto di cessione del contratto - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l’Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all’**Art. 18** del presente Contratto.

Art. 11a – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l’Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto, l’Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all’**Art. 18** del presente Contratto.

oppure

Art. 14b – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] - L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ . Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 27 del CSA.

Art. 12 – Responsabili dei servizi

L'Appaltatore ha comunicato all'Università i nominativi dei soggetti individuati nell'ambito della propria organizzazione per svolgere, per tutta la durata del Contratto, le funzioni di *Responsabile Tecnico dell'Appalto (RTA)* nonché i nominativi dei *Referenti Tecnici del Servizio (RTS)* per ciascuna delle macro-aree funzionali nelle quali sono ripartiti i servizi oggetto dell'appalto. A detti soggetti sono attribuiti i compiti e le responsabilità prescritti dall'art. 47 del CSA.

CAPO IV – GARANZIE DI ESECUZIONE E POLIZZE

Art. 13 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, mediante polizza fideiussoria per l'importo di euro XXX, rilasciata da XXX e attestata con documento n. XXX del XXX.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 18 del CSA.

Art. 14 – Coperture assicurative

L'Appaltatore ha presentato, come richiesto all'art. 20 del CSA, la polizza assicurativa

a garanzia dei rischi di responsabilità civile per danni a terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio e R.C.O. e con il massimale pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, n. XXX, stipulata con la società XXX, in data XXX.

CAPO V - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 15 – Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché a quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università, come espressamente previsto dal CSA. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Per tutti gli ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore, in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, si richiama il CSA.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.

Art. 16 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nelle materie oggetto del servizio.

L'appalto è, inoltre, soggetto all'osservanza della normativa in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, di tutela della riservatezza, di salvaguardia dell'occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l'area dell'appalto, di ogni altra normativa cui il CSA faccia, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'Art. 18 del presente Contratto.

CAPO VI – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 17 – Inadempimenti e penali

Per tutto ciò che riguarda gli eventuali inadempimenti dell'Appaltatore e le relative penali, si rimanda a quanto espresso nell'art. 23 del CSA.

Art. 18 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente contratto ai sensi dell'art. 1456

del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dal CSA e dall'Art. 8, dall'Art. 10, dall'Art. 11, dall'Art. 16 e dall'Art. 21 del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università comunichi a mezzo PEC all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale. L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente Art. 13 del presente Contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni. Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente Contratto, si richiama quanto prescritto dalla normativa attualmente vigente.

Rimane, in ogni caso, salvo e impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente Contratto, si richiama quanto prescritto dal CSA e dalla normativa attualmente vigente.

Art. 19 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui all'Art. 13 del presente

Contratto.

Art. 20 – Affidamento a terzi

In caso di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'Art. 19 del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire i servizi, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente.

**Art. 21 – Trattamento dei dati personali e riservatezza – Clausola risolutiva
espressa**

L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza.

L'Università tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, pubblicata sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet: <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle

attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le prestazioni oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE.

L'Appaltatore si impegna a garantire che il proprio personale autorizzato e i propri Sub-responsabili osservino, in ogni momento, le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE), nonché gli obblighi contenuti nelle *Istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali* allegate al *Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali* pubblicate sul sito dell'Università all'indirizzo <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall'Università, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Università potrà risolvere il contratto con le modalità di cui all'Art. 18 del presente Contratto, ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche a una sola violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o del Contratto e dei documenti contrattuali richiamati all'Art. 1, comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o

dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 18 e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Università, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati relativi alle attività svolte dall'Università di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. L'obbligo di cui al precedente periodo si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 22 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato in sede di offerta.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà

come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 23 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 24 – Norme sopravvenute

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, questi rinunciano a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 25 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti all'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Dott. Pasquale BASILICATA*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole contenute nell'**Art. 2 - Oggetto; Art. 3 – Durata; Art. 8 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 10 – Divieto di cessione del contratto - Clausola risolutiva espressa; Art. 11a – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa; Art. 16 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa; Art. 17 – Inadempimenti e penali; Art. 18 – Risoluzione e clausole risolutive espresse; Art. 19 – Recesso; Art. 21 – Trattamento dei dati personali e riservatezza – Clausola risolutiva espressa; Art. 23 – Risoluzione delle controversie; Art. 24 – Norme sopravvenute; Art. 25 – Spese del presente Contratto.**

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Dott. Pasquale BASILICATA*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____